
Tribunale di Milano, 23 settembre 2009 – Pres. Alda Maria Vanoni – Rel. Silvia Brat.

Centrale rischi – Segnalazione di sconfinamento – Segnalazione a sofferenza – Valutazione della situazione finanziaria globale del cliente – Necessità – Doveri di correttezza e buona fede – Tutela dell’interesse del cliente – Necessità.

Diversamente dalla segnalazione di sconfinamento, la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia non può conseguire ad un semplice ritardo di pagamento, ma richiede una valutazione ponderata della situazione del cliente con riguardo non solo alla posizione di credito del singolo intermediario creditizio, ma a quella globale e finanziaria del cliente e ciò nel rispetto degli obblighi pubblicistici di trasmissione delle informazioni sul merito creditizio e dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale che si concretizzano anche in doveri di protezione e salvaguardia dell’interesse del cliente. (fb) (riproduzione riservata)

Il Tribunale (omissis)
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

(omissis)

A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 23 settembre 2009, esaminati gli atti ed i documenti;
sentite le parti alla sopra indicata udienza collegiale;
premesso che:

1) con ricorso ex art. 700 c.p.c. la società B. E. in persona del legale rappresentante pro tempore E. P., E. P. in proprio e M. P. chiedevano che fosse inibito, inaudita altera parte, alla Banca “la trasmissione/segnalazione dei/lla nominativi/ragione sociale di tutti i ricorrenti alla Centrale Rischi Bancaria” e, comunque, “in denegata e subordinata ipotesi in cui la banca resistente, nelle more del deposito e della notifica del ricorso de quo avesse già provveduto”, l’ordine di immediata cancellazione dei nominativi dalla predetta Centrale. A sostegno della richiesta cautelare, assumevano che, avendo aperto contratto di conto corrente n. * con l’agenzia di * della Banca, del tutto inaspettatamente si vedevano recapitare la nota del 7 aprile 2009 con la quale la banca comunicava alla società la revoca del fido in conto corrente per elasticità di cassa di € 10.000,00, nonché la revoca del fido di € 400.000,00 quale credito da utilizzare per anticipo su ricevute bancarie; nella stessa nota, l’istituto comunicava anche l’intervenuta apertura di un nuovo fido nella misura di € 200.000,00 pari al 100% delle ricevute bancarie con scadenza di 120 giorni, e scadenti, in concreto, al 30 giugno 2009. A fronte di tale missiva, la società, a mezzo del proprio legale, contestava con raccomandata con ricevuta di ritorno del 29 maggio 2009, l’illegittima ed immotivata revoca dei fidi di cui alla lettera dell’aprile 2009, revoca intervenuta in violazione del principio della buona fede contrattuale e, quindi, del ragionevole affidamento della società in ordine all’esistenza della linea di credito. Una tale condotta, inoltre, non era mai stata assunta dalla banca in precedenza, proprio perché la società B. E. aveva osservato tutte le disposizioni pattizie, si era comportata con la dovuta diligenza, tanto che mai alla banca erano tornate insolute le ricevute bancarie. Quindi, la Banca, con nota del 15 giugno 2009, inviava al legale della ricorrente principale copia fotostatica della domanda di concessione di fido in data 12 febbraio 2007, come richiesto dallo stesso legale. Con nuova raccomandata del 17 giugno 2009, l’odierna reclamata comunicava la revoca immediata di tutte le linee di credito ed invitava i clienti, nel tempo di quindici giorni, al pagamento della somma di € 199.911,49 per scoperto di conto corrente. Con raccomandata dell’1 luglio 2009 la società odierna reclamante, nel contestare quanto inviato dalla banca con missiva del 15 giugno 2009, in relazione alla richiesta di concessione di fido, comunicava la propria disponibilità ad un piano di rientro da concordare per l’intera esposizione debitoria. Con raccomandata successiva del

17 luglio 2009 la società B. E. ed i E. P. e M. P., nel ribadire la scorrettezza dell'operato della banca, comunicavano alternative proposte transattive. Con fax datato 24 luglio 2009 la banca respingeva gli addebiti e teneva ferma la disponibilità a considerare un piano di rientro a copertura dell'esposizione debitoria della durata di diciotto mesi con tassi e condizioni da concordare e comunque a condizione del rilascio di un effetto diretto a garanzia, con scadenza in bianco e diritto di riempimento da parte della banca nell'ipotesi di inadempimento. Nella nota de qua l'istituto poneva in rilievo come una tale soluzione avrebbe potuto evitare le dovute segnalazioni, da parte della banca, di sconfinamento alla Centrale Rischi. I ricorrenti in primo grado, in diritto, evidenziavano, dunque, come il recesso da parte della Banca non fosse affatto ancorato a dati di bilancio o di solvibilità dei clienti e come, in sostanza, fosse del tutto carente la giusta causa di cui all'art. 1845, I comma, c.c.; in tal modo, il recesso della banca, del tutto contrario a buona fede, contrastava con la ragionevole aspettativa di chi sino ad allora aveva fatto conto di poter disporre della linea di credito. In particolare, tra il momento in cui la banca aveva concesso credito al correntista ed il momento della revoca dell'aprile 2009 non era intervenuto alcun fatto nuovo, alcun mutamento della situazione finanziaria ed a fronte dell'esposizione bancaria ingente esisteva anche un patrimonio immobiliare non trascurabile. Con memoria difensiva depositata il 20 agosto 2009, la Banca evidenziava che la società aveva un credito di € 13.776.681 verso la I. ossia verso la società che deteneva il 100% del capitale sociale; che aveva ulteriori crediti nei confronti di società del gruppo P. per oltre € 8.500.000 di cui € 2.178.562 verso la P. I. s.r.l.; che la B. E. s.r.l. aveva in bilancio al 31 dicembre 2007 passività per € 25.217.537 a fronte di un patrimonio netto di € 173.129 e tale indebitamento non era migliorato nel 2008, attestandosi ad € 24.687.903 contro un patrimonio immobiliare di € 223.658. La resistente poneva, altresì, in risalto che dal 30 dicembre 2008 erano di fatto diminuite le garanzie prestate in quanto il fideiussore M. P. era esposto anche a garanzia di altra società, la s.r.l. C. E., sia pure per importi modesti. In ogni caso, la banca assumeva che non si era comportata contrariamente alla buona fede contrattuale, in quanto non aveva lasciato la ricorrente senza copertura alcuna; anzi, aveva concesso un fido temporaneo di € 200.000,00 sino al 30 giugno 2009 da utilizzare per l'anticipo di una ricevuta bancaria a carico della società P. I. e che tale ricevuta, non essendo stata poi pagata, aveva dato luogo allo scoperto di conto, in relazione alla quale la banca aveva inviato lettera di invito al rientro immediato. In sostanza, la banca contestava che il debito fosse riconducibile alla pretesa illegittimità della revoca dei fidi. Per tali ragioni, la segnalazione alla Centrale Rischi era, secondo la banca, un obbligo ex lege sulla base dell'art. 53, I comma lett. b) del TUB. Per tali ragioni, la banca chiedeva il rigetto del ricorso d'urgenza.

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 24 agosto 2009, il giudice di prime cure rigettava il ricorso.

Avverso l'ordinanza di primo grado proponevano reclamo la B. E. s.r.l., E. P. e M. P., ricostruendo la vicenda bancaria come già fatto in primo grado sia in fatto, sia in diritto e ponendo in risalto come fosse particolarmente urgente inibire alla controparte la preannunciata segnalazione in Centrale Rischi.

La Banca, ritualmente costituitasi anche in sede di gravame, insisteva per il rigetto del reclamo, con condanna delle controparti anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., riproponendo la stessa lettura di cui alla prima memoria difensiva.

All'esito dell'udienza collegiale del 23 settembre 2009, sentire le parti, il Collegio osserva che:

1) In via pregiudiziale, va chiarito che i ricorrenti in primo grado, nelle conclusioni del ricorso d'urgenza, avevano chiesto un'inibitoria nei confronti della Banca in relazione "alla trasmissione/segnalazione dei/lla nominativi/ragione sociale di tutti i ricorrenti alla Centrale Rischi Bancaria, dagli effetti devastanti, ancor più nell'attuale difficile momento economico, per l'attività della ricorrente principale e dei suoi fideiussori, soci in numerose altre società"; senza, in tale petitum, specificare se si fosse trattato di segnalazione di sconfinamento o di sofferenza. L'unico atto stragiudiziale, temporalmente prossimo al deposito del ricorso ex art. 700 c.p.c., in cui la banca faceva riferimento ad una possibile segnalazione in Centrale Rischi è la lettera fax del 24 luglio 2009, nella quale, in sede di contro-proposta da parte della banca al piano di rientro proposto dai clienti, l'istituto di credito proponeva un piano di rientro articolato in diciotto mesi a tassi e condizioni da concordare, supportato da un effetto diretto a garanzia con scadenza in bianco e diritto di riempimento da parte della banca; di

seguito l'istituto evidenziava che "tale segnalazione, a nostro avviso, permetterebbe alla sua assistita di evitare altresì le dovute segnalazioni da parte della Banca di sconfinamento alla Centrale Rischi, segnalazioni che, come Ella può ben comprendere, l'istituto è tenuto ad inviare in Banca d'Italia per precise disposizioni di legge non derogabili". Da qui emerge, quindi, che si trattava di segnalazione di sconfinamento.

All'udienza del 24 agosto 2009, a puntuale domanda del giudice di prime cure, il legale di parte resistente precisava che, a tale epoca, la banca non aveva ancora effettuato alcuna segnalazione in sofferenza, ma solo la semplice segnalazione di sconfinamento del conto corrente. La narrativa del ricorso e, poi, del reclamo con l'evidenziazione del discredito commerciale induce fondatamente a ritenere, anche alla luce della corrispondenza intercorsa tra le parti, che la società ed i fideiussori abbiano inteso tutelarsi rispetto non solo alla segnalazione di sconfinamento, ma anche alla segnalazione a sofferenza.

2) Quanto al merito del procedimento d'urgenza, individuato il petitum come sopra sub 1), va premesso che il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia è regolamentato dalla delibera del CICR in data 29 marzo 1994 e dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia di cui alla circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti sino all'undicesimo aggiornamento del 10 novembre 2008. Con riguardo alla segnalazione di sconfinamento va precisato che la stessa era ineludibile, posto che lo sconfinamento, in effetti, si era verificato, come risulta dalla comunicazione del 17 giugno 2009; con la quale la banca, nel comunicare la revoca delle facilitazioni, chiedeva l'immediata copertura dello scoperto del conto corrente per l'importo di € 199.911,49. Né vale obiettare quanto assunto dalla difesa dei reclamanti in merito alla scorrettezza e contrarietà alla buona fede contrattuale dell'operato dell'istituto di credito, in punto di revoca dei fidi di cui alla comunicazione in data 7 aprile 2009: si tratta, evidentemente, di doglianze che, con tutta probabilità, troveranno la loro collocazione nell'istruttoria di un giudizio di cognizione ordinario, con tutte le conseguenze in punto di domande; certamente, invece, non possono indurre, in sede cautelare, ad una valutazione sommaria circa la correttezza dell'operato della banca per farne discendere accertamenti di insussistenza del debito. In sostanza, la segnalazione di sconfinamento, come risultante dai documenti e non contestata, non consentiva una valutazione discrezionale per gli istituti.

In relazione, invece, alla segnalazione a sofferenza, secondo la circolare sopra citata, capitolo II, sezione 2, art. 1.5 "nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio - paese". Se, quindi, il sistema è teso a garantire un efficace servizio informativo in ordine all'affidabilità creditizia di persone fisiche e giuridiche al fine di evitare l'eccessivo e sproporzionato indebitamento, con le conseguenti, inevitabili ripercussioni in ordine alla restituzione, è anche indubbio che l'appostazione a sofferenza comporta, a carico dell'istituto, una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può derivare semplicemente da un mero ritardo nel pagamento. Sul punto, il giudice di legittimità ha osservato, anche di recente, che "l'appostazione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implica invece una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di sofferenza e che lo stesso tenore letterale delle sopra riportate istruzioni e, segnatamente, l'accostamento che tali istruzioni hanno inteso di stabilire tra stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) e situazioni sostanzialmente equiparabili inducano a preferire quelle ricostruzioni che, oggettivamente gemmate (secondo l'espressione che trovasi adoperata in dottrina) dalla piattaforma della norma di cui alla L. Fall., art. 5, hanno tuttavia proposto, ai fini della segnalazione in sofferenza alla Centrale dei Rischi, una nozione levior rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare, così da concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza, cioè, fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità, essendosi rilevato da più di un

autore che, se la nozione di insolvenza rilevante a detti fini si identificasse effettivamente con quella contemplata in ambito fallimentare e se il debitore potesse essere legittimamente appostato a sofferenza soltanto qualora versasse in uno stato di decozione, sarebbe frustrata l'utilità del servizio di centralizzazione dei rischi, poiché gli altri intermediari si troverebbero nell'impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione" (v. Cass. civ. n. 7958/2009; v. anche Cass. civ. n. 21428/2007). Spetta, dunque, all'intermediario effettuare una valutazione ponderata non solo avuto riguardo alla propria posizione di eventuale credito, ma anche alla globale situazione finanziaria e patrimoniale del cliente, al fine di non venir meno sia a quegli obblighi pubblicistici di trasmissione delle necessarie informazioni sul merito creditizio, sia a quei doveri di correttezza e di buona fede contrattuale che si concretizzano anche in doveri di protezione e di salvaguardia dell'interesse del cliente. Trasfondendo tali principi nel caso in esame, si deve rilevare che la situazione finanziaria e patrimoniale della B. E. non era sostanzialmente mutata negli anni 2007 e 2008, come, del resto, evidenziato dalla stessa Banca: ed, invero, le passività al 31 dicembre 2007 erano pari ad € 25.217,37 laddove al 31 dicembre 2008 ammontavano ad € 24.687.903; anche il patrimonio netto, come già esposto, ammontava ad € 173.129,00 al 31 dicembre 2007 e ad € 223.658,00 al 31 dicembre 2008. Del resto, la stessa banca, pur revocando i fidi, aveva concesso un'operazione di anticipo di una ricevuta bancaria per € 200.000,00, ricevuta bancaria a carico di una società del gruppo, la P. I.: ebbene, anche questa circostanza costituisce indice di una valutazione non certo negativa da parte della banca stessa. Le difficoltà esistevano come, del resto, non negato dagli stessi reclamanti, che, perciò, come risulta dal carteggio prodotto, avevano intavolato trattative con l'istituto di credito, sulla base di un pregresso rapporto contrattuale sempre corretto. Non vi era, quindi, uno stato assimilabile all'insolvenza evidenziabile da pagamenti irregolari, né da inconsistenti e dilatorie contestazioni del credito della banca, rispetto al quale, anzi, erano state formulate proposte transattive. Le osservazioni dell'odierna reclamata relative alle fideiussioni prestate dai E. P. e M. P. a favore di altre società e relative ai crediti della B. E. verso società del gruppo, oltre che non dimostrate quanto ai pretesi aggravii degli impegni economici dei reclamanti fideiussori, non sono pertinenti: si tratta, infatti, quanto ai fideiussori, di altre e diverse posizioni che non rilevano con riferimento al caso di specie e, quanto ai crediti infragruppo, non sono rinvenibili elementi anche indiziari di sospetto. Quanto al periculum in mora, si osserva che la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi ha un'inevitabile ripercussione negativa in ordine alla reputazione commerciale ed alle conseguenti possibilità, per l'imprenditore, di accesso al credito. E', invero, fatto notorio che, a fronte di situazioni di difficoltà economica emergenti da segnalazioni a sofferenza, da iscrizioni di ipoteche giudiziali, da rifiuti di richieste di finanziamento, il mondo bancario prende unitariamente le distanze dai clienti, con impossibilità per le aziende di accedere a linee di credito.

Per tali ragioni, in presenza sia del fumus boni juris, sia del periculum in mora, il reclamo va parzialmente accolto, con conseguente modifica del provvedimento emesso dal giudice di primo grado: nel senso che, mentre rimane fermo il rigetto quanto all'inibitoria in ordine alla segnalazione di sconfinamento, va accolto il ricorso e, quindi, il reclamo nella parte concernente l'inibitoria della segnalazione a sofferenza.

Il parziale accoglimento del reclamo comporta l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

1) in parziale accoglimento del reclamo proposto da B. E. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro - tempore E. P., E. P., M. P., inibisce alla Banca in persona dei procuratori Dott. R. F. e Dott. S. B. di procedere alla segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi di B. E. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro - tempore E. P., E. P., M. P.;

2) conferma, quanto al resto, il provvedimento di primo grado emesso in data 24 agosto 2009;

3) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Così deciso dal Tribunale come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio in data 23 settembre 2009.